



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO

Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTI gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

CONSIDERATO che i territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché possibili feriti, dispersi e sfollati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RILEVATO, altresì, che a causa degli eventi sismici in questione, risulta essere in pericolo anche la sicurezza dei beni pubblici e privati e pertanto sussiste la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alle popolazioni colpite da detti eventi sismici;

CONSIDERATA l'eccezionalità della situazione emergenziale, anche tenuto conto delle informazioni acquisite nell'ambito del Comitato Operativo di protezione civile, di cui al comma 3-ter, dell'articolo 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, tenutosi in data 24 agosto 2016, che ha evidenziato la necessità di promuovere interventi urgenti di prima assistenza alle popolazioni colpite e che fa ritenere che possa acuirsi il rischio per la pubblica incolumità;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile;

SENTITI i Presidenti delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

DECRETA:

ART. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1, comma 1, primo periodo, 2 e 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposto il coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila, il giorno 24 agosto 2016.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2. Per fronteggiare la situazione emergenziale, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative, assicura l'organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché l'adozione degli interventi provvisori strettamente necessari fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 225 del 1992.

Roma, 24/8/2016

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri